



1° SETTEMBRE 2026 – PRESA DI SERVIZIO DOCENTI

Chi deve presentarsi e DOVE

● NEOIMMESSI IN RUOLO

➔ Nella scuola assegnata per il 2026/27.

● DOCENTI CON CONTRATTO A TD FINALIZZATO AL RUOLO

(GPS I fascia sostegno, procedure PNRR nei casi previsti ecc.) ➔ Nella scuola indicata nel provvedimento di nomina.

● DOCENTI CHE DAL 1° SETTEMBRE PERFEZIONANO L'ASSUNZIONE A TI dopo il precedente contratto finalizzato al ruolo

➔ Nella sede prevista dal relativo provvedimento.

● TRASFERIMENTO O PASSAGGIO DI RUOLO/CATTEDRA

➔ Nella nuova scuola ottenuta con la mobilità.

La presa di servizio è necessaria anche quando il movimento determina una diversa posizione pur all'interno dello stesso istituto, nei casi indicati dalla disciplina applicabile.

● ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O UTILIZZAZIONE 2026/27

➔ Direttamente nella scuola assegnata con AP/utilizzazione. ! Non occorre recarsi prima nella scuola di titolarità.

● RIENTRO DA AP O UTILIZZAZIONE 2025/26

➔ Nella scuola di titolarità.

Se per il 2026/27 è stata ottenuta una nuova AP/utilizzazione, ci si presenta invece direttamente nella nuova sede assegnata.

● RIENTRO DOPO SUPPLENZA EX ARTT. 47/70 CCNL

➔ Nella scuola di titolarità, salvo nuova diversa destinazione per il 2026/27.

● SUPPLENTI CON CONTRATTO AL 30/6 O 31/8 CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE

➔ Nella scuola indicata nella nomina.

La presa di servizio consente di perfezionare il rapporto di lavoro.

CASO COE – CATTEDRA ORARIO ESTERNA

➔ La presa di servizio si effettua presso la SCUOLA DI TITOLARITÀ / SEDE PRINCIPALE DELLA COE.

➔ Il docente deve poi prendere contatto anche con la scuola o le scuole di completamento, coordinandosi per gli eventuali impegni programmati il 1° settembre.

Attenzione: la scuola di completamento non diventa sede di titolarità. Nella COE resta distinta la scuola principale, nella quale il docente acquisisce la titolarità, dalla sede o dalle sedi nelle quali completa l'orario.

● CHI NON DEVE FARE UNA NUOVA PRESA DI SERVIZIO

Il docente di ruolo che: rimane nella stessa scuola; non ha avuto trasferimento/passaggio; non rientra da AP, utilizzazione o altra posizione; non presenta altre variazioni della propria posizione giuridica, normalmente non deve sottoscrivere una nuova presa di servizio.

⚠ Questo non esonera dagli impegni di servizio: se il 1° settembre è convocato il Collegio docenti o sono previste altre attività, il docente deve partecipare.

♀ ASSENZA GIÀ IN CORSO IL 1° SETTEMBRE

Chi si trova in maternità obbligatoria, interdizione anticipata, congedo, aspettativa o altra assenza regolarmente autorizzata che prosegue oltre il 31 agosto non deve interromperla per presentarsi fisicamente a scuola.

➔ Deve però comunicare tempestivamente la propria situazione alla scuola interessata e trasmettere la documentazione necessaria.